

**Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'ODCEC di Crotone**

Gestori della Crisi Dott.ssa IEMBO Maria Giuseppina Dr. Rosario Misuraca

\*\*\*

**ISTANZA PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO DEL CONSUMATORE**

**RELAZIONE art. 68 COMMA 2 C.C.I.I.**

\*\*\*

I sottoscritti Dott.ssa IEMBO Maria Giuseppina (C.F: MBIMGS72D49C352X), PEC: [maria.iembo286a@odceckr.it](mailto:maria.iembo286a@odceckr.it) con studio in Crotone alla via Partenope n. 46, tel. 392/3255134, Dr. Rosario Misuraca ( C.F. MSR RSR 77D23 D122K ) con studio in Crotone alla via Cutro n. 98, tel. 0962/21360 Pec: [rosario.misuraca271a@odceckr.it](mailto:rosario.misuraca271a@odceckr.it)

**PREMESSO**

- a) Che in data 18.10.2022 l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'ODCEC di Crotone, tenuto conto di non trovarsi in conflitto di interesse con la procedura protocollata al DC/mm/76U del 18.10.2022, ha nominato la Dott.ssa IEMBO Maria Giuseppina ed il Dott. Rosario Misuraca per svolgere le funzioni di Gestore della Crisi nel procedimento promosso dalla sig.ra TORCHIA SILVANA c.f. TRCSVN65B49H403P;
- c) Che gli scriventi hanno accettato l'incarico in data 18.10.2022 dichiarando di non trovarsi in conflitto di interesse con la procedura protocollata al n. DC/mm/76U;
- c) Che hanno chiesto ed ottenuto in data 24.10.2022 l'autorizzazione del Giudice ad accedere ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria, nei sistemi di informazione creditizia, nella Centrale Rischi e nelle altre banche dati, ai sensi e per gli effetti dell'art.15, comma 10, L.n.3/2012;

**VERIFICATO**

- 1) Che la sig.ra TORCHIA SILVANA si trova in situazione di sovraindebitamento ex art.6 comma 2 lettera a) L. 3/2012 ossia in *“situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”*;
- 2) Che non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo I della Legge n.3/2012 essendo privo dei requisiti soggettivi ed oggettivi per la sottoposizione di procedure concorsuali ex art. 1 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267;
- 3) Che non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al Capo I della Legge n.3/2012;

4) Che non ha subito, per cause allo stesso imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt.14 e 14-*bis* della Legge n.3/2012;

5) Che la sig.ra Torchia si è impegnata personalmente e con l'assistenza professionale dell'Avv. Paola Bellomo a fornire il supporto e la collaborazione necessaria ai nominati Gestori per la ricostruzione della situazione economica e patrimoniale.

Il piano del consumatore per come formulato è corredato da tutta la documentazione richiesta dall'art. 9, comma 2, della legge n. 3/2012; in particolare, unitamente alla proposta risultano agli atti:

- Elenco dei creditori con l'indicazione delle somme dovute;
- Elenco di tutti i beni di proprietà del ricorrente in assenza di atti dispositivi compiuti negli ultimi cinque anni;
- Dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni (2021, 2020 e 2019);
- Elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del ricorrente;
- Certificazione dello stato di famiglia

**Dati anagrafici del debitore, composizione del nucleo familiare e spese necessarie per il suo sostentamento (art. 9 c. 2 – L. n. 3/2012)**

La debitrice istante è la sig.ra Torchia Silvana nata a Rocca di Neto (CZ) il 09.02.1965 e residente a Crotone in via Taras, 29.

Allo stato attuale, il nucleo familiare della ricorrente così come indicato nel certificato dello stato di famiglia resa agli atti della presente attestazione è composto dalla debitrice, [REDACTED]

[REDACTED]

**I PRESUPPOSTI DELLA PROCEDURA EX ART. 6 comma 2 lett a) L.3/2012**

L'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del debitore ex art 6 L. 3/2012 presuppone la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi:

REQUISITO OGGETTIVO: nel caso di specie si può affermare che la sig.ra Torchia si trova in uno stato di sovra indebitamento, come definito nella norma di cui all'art. 6 comma 2 lettera a), è “ *la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempiere regolarmente*” , ovvero quella

condizione di illiquidità rappresentata sia da uno stato di insolvenza (“definitiva incapacità”), sia da una mera crisi finanziaria (“rilevante difficoltà”).

**REQUISITO SOGGETTIVO:** il debitore non deve aver fatto ricorso ai procedimenti di composizione della crisi di sovraindebitamento o di liquidazione del patrimonio nel quinquennio anteriore e non sia assoggettabile a procedure concorsuali regolate dalla stessa L. 3/2012.

Non sussistono cause di inammissibilità.

### **REGOLARITA' DELLA PROCEDURA**

La sig.ra Torchia Silvana è residente a Crotona in via Taras, 29, e pertanto la competenza territoriale impone che debba essere quella del foro di Crotona.

Questo Organismo ha effettuato i dovuti controlli e recuperato la seguente documentazione:

- In data 28.10.2022 /con PEC ricevute alla BANCA D'ITALIA, sono state acquisite informazioni circa i dati registrati negli archivi della Centrale Rischi;
- In data 20.10.2022 tramite PEC, sono pervenuti gli esiti CRIF per come richiesti;
- In data 28/10/2022 sono state effettuate ispezioni catastali sul nominativo di Torchia Silvana;
- In data 31/10/2022 sono state effettuate ispezioni ipotecarie Conservatoria dei Registri immobiliari di Crotona;
- In data 02/11/2022 è stata effettuata una verifica su Visura Protesti;
- In data 19/10/2022 è stato rilasciato dal Tribunale di Crotona il certificato dei carichi pendenti;
- In data 26/10/2022 sono stati richiesti (anche tramite l'OCC) all'Agenzia delle Entrate-Riscossione estratti di ruolo a carico del debitore;
- In data 26/10/2022 è stata effettuata ispezione al PRA di Crotona;
- In data 02/11/2022, tramite PEC (in allegato le ricevute di avvenuta consegna) trasmesse ai creditori, è stata fatta richiesta ai creditori di precisazione dei crediti rispettivamente vantati;
- In data 03/11/2022 è stata effettuata richiesta all'INPS di Crotona estratto della posizione debitoria della sig. Torchia Silvana;
- In data 08/11/2022 è stata ricevuta la dichiarazione di credito dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.

Dalle verifiche effettuate sui nominativi di Torchia Silvana, è emerso quanto segue:

a) INDIRIZZI STORICI DI RESIDENZA/DOMICILIO RECUPERATI

La sig.ra TORCHIA SILVANA risulta residente in Via Taras n. 29 di Crotone cap 88900;

b) STATO OCCUPAZIONALE

[REDACTED]

c) PROTESTI

Sul nominativo della sig.ra Torchia Silvana non risultano protesti.

d) PREGIUDIZIEVOLI DI CONSERVATORIA TROVATI SUI NOMINATIVO TORCHIA SILVANA

- Ipoteca volontaria di [REDACTED] a garanzia della somma restante di euro 13.916,00 per l'acquisto, in regime di separazione dei beni, dell'abitazione principale sita in Crotone via Taras, 29;
- Pignoramento del 26/11/2020 a firma del Tribunale di Crotone al n. RGEI 73/2020 a favore di Unipolrec srl contro Torchia Silvana derivante da atto esecutivo.

e) NUCLEO FAMILIARE

[REDACTED]

**ELENCO DEI CREDITORI CON INDICAZIONE DELLE SOMME DOVUTE**

CREDITORE	TIPOLOGIA DI CREDITO	DEBITO RESIDUO	STATO DEL DEBITO
UNIPOLREC SRL	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED]	SOFFERENZA PIGNORAMENTO IMMOBILIARE
BPER BANCA SRL	[REDACTED]	[REDACTED]	REGOLARMENTE





ammissione alla procedura” ex art. 10, comma 1, L.S., con il conseguente venir meno di tutti gli effetti protettivi. All’uopo non sono emerse operazioni rientranti nella fattispecie

### **QUALIFICA DI CONSUMATORE DEL FIDEIUSSORE**

La sig.ra Torchia Silvana ha la qualifica di consumatore, considerando che la sua posizione di debitrice non nasce dallo svolgimento di attività imprenditoriale o professionale.

La maggior parte del suo debito nasce per avere sottoscritto delle garanzie personali per sostenere l’attività imprenditoriale del marito.

La Legge di conversione del D.L. n. 137/2020 ha riformulato totalmente la nozione di consumatore, recependo alla lettera la definizione contenuta nel C.C.I.I, che definisce “consumatore” “la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta”, ampliandosi per espressa previsione normativa, i confini della figura ai soci solidalmente ed illimitatamente responsabili “per debiti estranei a quelli sociali”.

Va osservato che la nuova definizione della L. n. 3/2012 così come quella del C.C.I.I. riproducono testualmente quella contenuta nell’art. 3 comma 1 lett a) D.Lgs 6.9.2005 n. 206 Codice del Consumo.

La definizione, che s’incentra sull’indirizzarsi dell’azione del debitore, verso scopi estranei ad attività imprenditoriali e professionali e soprattutto, la soppressione della previsione per cui i debiti devono avere fonte esclusivamente in finalità a tali attività, consente di far rientrare nel perimetro dei soggetti ammessi alle speciali procedure del consumatore anche quei professionisti ed imprenditori che, abbiano anche debiti di diversa natura, il limite è verosimilmente segnato dal criterio della prevalenza.

Nel caso di specie, la prevalenza del debito è costituito

Sul punto la Corte di Cassazione con sentenza n. 34515 del 16.11.2021 ha rimarcato quanto già espresso dalla Corte di Giustizia Europea con le sentenze c.d. Turcau del 2015 e c.d. Dumitras del 2016, e dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 742 del 16 gennaio 2020.

Proprio quest’ultima sentenza ha cambiato quell’indirizzo che precludeva al fideiussore di essere considerato consumatore.

Infatti nel caso in cui un coniuge presta una garanzia a favore dell’altro coniuge, la garanzia dovrà dirsi motivata dalla *maritalis affectis* (Trib. di Reggio Emilia 19 novembre 2016, secondo cui

l'assunzione di debiti da ripianare quelli del coniuge non attribuisce alle obbligazioni di garanzia natura professionale o imprenditoriale), o più in generale, ove tale atto sia giustificato da ragioni familiari ovvero personali o comunque non commerciali (Trib. di Brescia 22 maggio 2018 ha affermato che non perde la qualifica di consumatore colui il quale senza avere nella società incarichi di amministrazione, né partecipazioni non irrilevanti, abbia prestato garanzia per ragioni familiari o personali (meri rapporti di parentela con gli amministratori).

Quindi di fatto si tratta di una fideiussione rilasciata dalla moglie per il debito contratto dall'impresa del marito.

L'indebitamento si inserisce in un contesto familiare, quindi si tratta di un debito contratto non per ragioni imprenditoriali, ma per ragioni familiari e quindi personali.

Pertanto è del tutto superato il concetto secondo il quale il soggetto che garantisce per un debito aziendale altrui non è configurabile come consumatore.

La signora Torchia si è ritrovata a sottoscrivere il contratto di garanzia con la BPER Banca spa nel 2008, debito acquistato dalla Unipolrec srl e che sta agendo esecutivamente.

Orbene nel caso di specie ricorrono i presupposti di cui all'art. 7 comma 1 L. 3/2012 ovvero la ricorrente trovandosi in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente.

## **SITUAZIONE DEBITORIA**

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]





➤ **DEBITI VERSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE**

La situazione debitoria dell'istante consta anche di una esposizione verso Agenzia delle Entrate Riscossione per tasse e tributi verso Enti vari. L'esposizione ammonta ad € [REDACTED], così distinti secondo la natura ed il grado del privilegio:

<b>CREDITI PRIVILEGIATI</b>	<b>Importo Privilegio</b>
Art. 2777-2781	[REDACTED]
Grado 4 Art. 2772 e 2749 n. 4-Art. 2780	[REDACTED]
Grado 4 Art. 2772 e/o 2758 - Art. 2749 n. 4 e/o 2780 n.7 e/o art. 2778	[REDACTED]
Grado 7 art. 2752 n. 20- art. 2778	[REDACTED]
Grado 7 Art. 2758 e 2749 n.7 -Art. 2778	[REDACTED]
Grado n. 18 Art. 2749-2752- 2778	[REDACTED]
Grado n. 19 Art. 2749-2752- 2778	[REDACTED]
Grado 20 Art. 2752- n.20 Art. 2778	[REDACTED]
Grado 20 Art. 2752 e Art. 2749 n. 20	[REDACTED]
<b>TOTALE CREDITI IN PRIVILEGIO</b>	[REDACTED]

Oltre al credito privilegiato è da tenere conto del credito chirografario dell'importo di € [REDACTED]

➤ **ALTRI DEBITI CONTRATTI PER FIDEIUSSIONE PERSONALE**

Nel 2013 la sig.ra [REDACTED] su un credito erogato dalla [REDACTED] [REDACTED] di cui la sig.ra Torchia ha 1% delle quote, ma è anche amministratrice. Il debito oggi è regolarmente pagato dalla debitrice originaria e non ci sono morosità.

Ha altresì concesso ipoteca, sul bene di cui è proprietaria, alla Bper Banca spa, garantendo [REDACTED] [REDACTED], ma il debito oggi è regolarmente pagato e non ci sono morosità.

\*\*\*

➤ **DEBITI DI CREDITO AL CONSUMO**

I debiti contratti per credito al consumo, l'importo residuo complessivo per l'estinzione complessiva ammonta a € 535,70

### Crediti assistiti da prededuzione

I crediti prededucibili riguardano esclusivamente quelli relativi alla instaurazione della procedura da sovraindebitamento.

**Crediti Privilegiati (Agenzia Entrate Riscossione): € 58.469,84**

### Crediti chirografari

Unipolrec srl	€ 780.000,00
Agenzia entrate riscossione	€ 1.547,83
Santander Bank spa	€ 193,00
Findomestic Banca spa	€ 125,02
Findomestic Banca s.p.a.	€ 217,68

PASSIVO	ACCERTAMENTO OCC PREDEDUZIONE	ACCERTAMENTO OCC PRIVILEGIO	ACCERTAMENTO OCC CHIROGRAFO
[REDACTED]	[REDACTED]		
[REDACTED]			[REDACTED]
[REDACTED]		[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]			[REDACTED]
[REDACTED]			[REDACTED]
[REDACTED]			[REDACTED]
[REDACTED]			[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

### Redditi e patrimonio

La famiglia della sig.ra Torchia è monoreddito.

I flussi reddituali attualmente a disposizione del debitore, constano:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

- Il patrimonio immobiliare consta della sola casa di abitazione principale oggetto del pignoramento sita in Crotone via Taras, 29.

\*\*\*

A seguito della riforma del 2020, la relazione ex art. 68 C.C.I.I. così come quella ex art. 9 comma 3-bis L n. 3/2012 non devono contenere: l'indicazione degli atti del debitore impugnati dai creditori, la valutazione sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, le percentuali, le modalità e i tempi di soddisfazione dei creditori, l'indicazione dei criteri adoperati nella formazione delle classi.

**A) LE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E LA DILIGENZA IMPIEGATA DALLA DEBITRICE NELL'ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI art. 68 comma 2 C.C.I.I. lett a)**

Il legislatore, nell'emanazione della Legge n.3/2012, oltre ai requisiti oggettivi e soggettivi esaminati, rende indispensabile la coesistenza del requisito della meritevolezza. Tanto è dato comprendere anche dalla circostanza, indicata espressamente dalla legge, la quale richiede che il debitore in stato di crisi non abbia fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, a procedure di risoluzione della crisi per cessare la propria situazione di insolvenza. Tale requisito è richiesto al fine di evitare che il debitore possa assumere comportamenti opportunistici, indebitandosi ingiustificatamente e facendo poi ricorso allo strumento di composizione della crisi come forma di liberazione per obbligazioni assunte

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Si precisa che fino a quel momento [REDACTED]  
[REDACTED]

Si precisa che la famiglia ha avuto rapporti bancari con la [REDACTED], la quale tuttavia ha sempre chiesto a fronte [REDACTED]

La sig.ra Torchia ha così svolto il ruolo di garante per plurimi contratti bancari, senza avere alcuna fonte di reddito. L'unico bene di sua proprietà è la casa familiare, oggi aggredita dalla [REDACTED] che ha nel 2019 ha acquistato il credito della [REDACTED].

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

La sig.ra Torchia Silvana, è quindi proprietaria solo ed esclusivamente della casa familiare adibita ad abitazione principale Villino foglio di mappa [REDACTED], indirizzo catastale: VIA TARAS, 29 [REDACTED]  
[REDACTED]

**B) ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELL'INCAPACITA' DI ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE art. 68 comma 2 C.C.I.I. lett b)**

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

**C) VALUTAZIONE SULLA COMPLETEZZA ED ATTENDIBILITA' DELLA  
DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA A CORREDO DELLA DOMANDA art. 68  
comma 2 C.C.I.I. lett c)**

Con riguardo al giudizio di completezza del deposito dei documenti richiesti dalla L.n.3/2012, si rileva che la sig.ra Torchia Silvana ha presentato istanza per l'accesso alla procedura ex art.67 del Codice della Crisi.

Sono state consultate le banche dati pubbliche al fine di verificare l'attendibilità delle informazioni fornite nella domanda ex art. 67.

E' stata eseguita un'attività di riscontro dei dati con le informazioni reperibili dagli uffici tributari, dell'anagrafe tributaria e dalle banche dati pubbliche, oltre a quelli direttamente messi a disposizione dai creditori.

Si ritiene che i controlli e le verifiche eseguite sulla documentazione messa a disposizione dai debitori e dall'Avv. Paola Bellomo, consentono di esprimere un giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione prodotta.

L'elenco dei beni personali risulta completo e consente l'immediato riscontro della natura delle attività che compongono il patrimonio del sovraindebitato.

L'elenco nominativo dei creditori consente di individuare l'ammontare dei loro crediti e le cause legittime di prelazione.

Si fornisce l'elenco della documentazione depositata a corredo della domanda nonché gli ulteriori documenti messi a disposizione dalla debitrice proponente e quelli acquisiti dal sottoscritto Organismo di Composizione della Crisi:

1. Documenti identità Torchia Silvana
2. Certificato carichi pendenti
3. ISSE Torchia Silvana
4. Stato di famiglia
5. Certificato di residenza
6. Certificato di matrimonio
7. Modello unilav assunzione Torchia Silvana
8. Verbale assemblea XXXXXXXXXX
9. Comunicazione Comune di Crotona\_Marcato
10. Pignoramento immobiliare
11. Estratto previdenziale Torchia

12. Comunicazione preventivo firmato
13. Mutuo chirografario [REDACTED]
14. Certificato matrimonio in separazione
15. Atto transattivo [REDACTED]
16. Contributo unificato
17. Visura [REDACTED]
18. Visura [REDACTED]
19. Report Crif
20. Visura Ipocatastale
- [REDACTED] Contratto di cessione del credito [REDACTED]
22. Proposta transattiva Torchia Silvana
23. Visura Pra
24. Contratto di mutuo ipotecario [REDACTED]
25. Dichiarazione di credito Torchia Silvana Agenzia Riscossione
26. Modifica contratto di fideiussione [REDACTED]
27. Contratto cessione credito
28. Dichiarazione redditi [REDACTED] anno 2018
29. Dichiarazione redditi [REDACTED] anno 2019
30. Dichiarazione redditi [REDACTED] anno 2020
31. Dichiarazione dei redditi Torchia Silvana 2018
32. Dichiarazione dei redditi Torchia Silvana 2019
33. Dichiarazione dei redditi Torchia Silvana 2020
34. Istanza di nomina OCC
35. nomina e dichiarazione di indipendenza Iembo
36. nomina e dichiarazione di indipendenza Rosario Misuraca
37. Pec [REDACTED]
38. PEC [REDACTED]
39. Pec [REDACTED]
40. Pec [REDACTED]
41. Risposta [REDACTED]
42. Visura Protesti Torchia
43. visura compravendita a favore di torchia silvana
44. visura estensione di pignoramento [REDACTED] del 2021

- 45. Visura Ipoteca volontaria torchia silvana
- 46. visura pignoramento [REDACTED]
- 47. Report Banca d'Italia
- 48. perizia giurata casa
- 49. apertura\_di\_credito\_garantita 1

**D) INDICAZIONE PRESUNTA DEI COSTI DELLA PROCEDURA art 68. comma 2 lettera d C.C.I.I.**

[REDACTED]

Come risulta dalla comunicazione del preventivo costi e spese emesso ex art. 10, comma 3 DM. N. 202/2014 dall' OCC e accettato dalla debitrice

**E) INDICAZIONE SE IL SOGGETTO FINANZIATORE HA TENUTO CONTO DEL MERITO CREDITIZIO DEL DEBITORE VALUTATO art. 68 comma 3 C.C.I.I.**

Va altresì evidenziato che un attento giudizio sulla “diligenza impiegata dal debitore” non può prescindere dai concetti di “merito creditizio” (accordato dal sistema bancario), e di “diligenza nella offerta e nella concessione”. Gli istituti di credito infatti sono tenuti a fare una valutazione sulla capacità del debitore di restituire il prestito, sulla base della quale orientare la decisione di concedere o meno credito. E a tal proposito non si può non riconoscere che nel caso di specie la [REDACTED] ha provocato il sovraindebitamento della sig.ra Torchia, facendole sottoscrivere in data

- 13.05. [REDACTED] a garanzia del prestito di € [REDACTED] chiesto [REDACTED]
- In data 04.12.2010 ha concesso ipoteca sul bene di sua proprietà a fronte di un mutuo di € [REDACTED] intestato [REDACTED] per l'acquisto della casa familiare;
- In data 19.07.2013 [REDACTED] per un mutuo chirografario di € [REDACTED] richiesto [REDACTED]

Se ne deduce quindi il fatto che la banca non ha adottato un atteggiamento di valutazione del merito creditizio della consumatrice, anzi l'istituto bancario ha tenuto un comportamento poco avveduto, non tenendo conto dell'oggettiva e attuale capacità di rimborso della garante.



Corre obbligo specificare che i contratti di garanzia sono stati sottoscritti: nel 2008, nel 2010 e nel 2013, ovvero nell'arco di 5 anni la [REDACTED] ha esposto la sig.ra Torchia a garantire un debito ultramilionario, nonostante la stessa non avesse garanzie di solvibilità.

Il legislatore ha infatti ritenuto idoneo valutare il comportamento del finanziatore, considerando se al netto del debito al consumatore restano risorse a mantenere un dignitoso tenore di vita in relazione al suo reddito disponibile.

A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013 n. 159. Ovviamente tali parametri non sono stati rispettati, non avendo la sig.ra Torchia alcun reddito di lavoro.

Ad oggi sono molte le pronunce che hanno reputato responsabile la banca che ha erogato credito in modo irresponsabile.

Dall'altro lato la sig.ra Torchia è stata indotta a contrarre un debito sproporzionato rispetto alle sue capacità restitutorie, solo ed esclusivamente per cercare di aiutare il marito in piena crisi economica e aziendale.

A parere di questo OCC la banca non ha tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutandolo in relazione al suo reddito disponibile, del tutto inadeguato rispetto al valore della garanzia.

Ciò nonostante la sig.ra Torchia ha tutta l'intenzione di uscire dall'impasse nella quale si trova ed è anche per questo che è riuscita con innumerevoli sforzi ad ottenere un lavoro [REDACTED]

## **L'ATTIVO ACCERTATO E DISPONIBILE PER IL PIANO**

La sig.ra Torchia, [REDACTED]

L'unico bene in possesso della debitrice è la casa familiare, oggi oggetto di pignoramento.

Le uniche entrate per le necessità della famiglia sono rappresentate dal guadagno del marito con un reddito annuale di [REDACTED]

A tale reddito dovrà essere sottratta la somma necessaria per il sostentamento personale della sig.ra Torchia Silvana, del marito e del figlio in circa approssimativamente [REDACTED]

Come è stato già indicato in precedenza il nucleo familiare della sig.ra Torchia ha deciso di supportarla, riuscendo così ad ottenere una somma liquida [REDACTED].

## **LA PROPOSTA PER L'ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO DEL CONSUMATORE**

Com'è noto la finalità della legge sul sovraindebitamento è certamente quella di consentire al soggetto indebitato non fallibile di poter uscire dalla sua crisi con equilibrato sacrificio tra debitore e creditore, evitando al debitore di cedere all'usura cercando di mantenere la propria casa di abitazione (Trib. Verona, 20/07/2016).

Con la presente proposta la consumatrice vuole recuperare le risorse necessarie ad affrontare un progetto di vita dignitoso, modificando la composizione della sua attuale posizione debitoria.

La sig.ra Torchia prevede la possibilità di stralciare una quota parte del proprio debito per poter immaginare una vita serena, così come la ratio della L. 3/2012 prevede per i soggetti sovraindebitati e in richiamo anche all'art. 53 della Costituzione che statuisce il c.d. minimo vitale, cioè la capacità economica tale da condurre un'esistenza dignitosa e di poterla assicurare alla sua famiglia.

## **IDONEITA' DELLE SOMME MESSE A DISPOSIZIONE DALLA SIG.RA TORCHIA**

Va precisato che i debiti che oggi la sig.ra Torchia non riesce a sostenere sono quelli vantati dalla [REDACTED] e dall'Agenzia delle Entrate Riscossione pari a [REDACTED] poiché gli ulteriori debiti sono tutti regolarmente pagati dai debitori principali.

Si specifica che il credito dichiarato dall'agenzia di riscossione come privilegiato ai sensi dell'art. 2752 c.c. in questa sede non può essere considerato tale in quanto alla data odierna non risultano essere stati esperiti tentativi di esecuzione mobiliare da parte della creditrice e comunque non esperiti precedentemente l'instaurazione del procedimento immobiliare promosso dalla [REDACTED] nel 2020.

Pertanto ai sensi dell'art. 2776 c.c. i crediti vantati dall'agenzia delle entrate riscossione dovranno essere considerati come crediti chirografari e dunque facili di estinguere.

Orbene i debiti derivanti da contratto di finanziamento per credito al consumo si estingueranno nei prossimi mesi e non sono in situazione di sofferenza, motivo per il quale questo OCC propone l'integrale pagamento degli stessi.

- Prestito finalizzato con [REDACTED] importo residuo € 193,00 nella categoria chirografari;
- Prestito finalizzato con [REDACTED] importo residuo € 125,02 nella categoria chirografari;
- Prestito finalizzato con [REDACTED]. importo residuo € 217,68 nella categoria chirografari;

per tale ragione si propone il pagamento integrale degli stessi essendo appunto l'importo complessivo pari a € 535,70.

Anche i crediti vantati da Agenzia delle Entrate Riscossione e [REDACTED], per le ragioni di cui sopra, possono essere falciati.

Ad ottobre 2022 la sig.ra Torchia è stata assunta [REDACTED]

La stessa a fronte della ricezione dell'atto di pignoramento della casa familiare, cercava aiuto tra amici e parenti, al fine di formulare una proposta transattiva alla [REDACTED] che le permettesse di salvare l'unico bene di cui è proprietaria ovvero la casa familiare, con tutto ciò che ne comporta in termini di affetto e sacrifici per la sua realizzazione.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Ai fini del piano occorre tenere conto che la signora Torchia può mettere a disposizione l'importo di € 180.000,00, ossia la somma che la stessa ha ricevuto dal supporto familiare e la somma che altresì [REDACTED] può mettere a disposizione del piano.

In sintesi la proposta consiste nel pagamento parziale dei crediti, tenendo conto della liquidità attualmente disponibile e tra l'altro che il pagamento avverrebbe nell'immediato.

CREDITORIE	DEBITO RESIDUO	STRALCIO PROPOSTO	Percentuale di soddisfo	<b>SOMMA DISPONIBILE CON RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO</b>
Compenso OCC	████████		████	████████
████████	████████	████████	████████	████████
Agenzia Entrate Riscossione	████████	████████	████████	████████
<b>TOTALE</b>	████████	████████		████████

In sintesi la proposta consiste nel pagamento parziale dei crediti, tenendo conto delle somme liquide attualmente disponibili e tra l'altro che il pagamento avverrebbe nell'immediato.

#### **CAPACITA' DI ADEMPIERE E SOLVIBILITA'**

##### **LA MERITEVOLEZZA**

La sig.ra Torchia non ha commesso alcun atto in frode ai creditori, pertanto il sovraindebitamento non è stato generato per colpa grave, malafede o frode.

##### **ADOZIONE DI MISURE PROTETTIVE**

Allo stato attuale è pendente presso il Tribunale di Crotona la procedura esecutiva immobiliare n. 73/2020. Nello stesso è stata posta in vendita la casa familiare, unica proprietà della sig.ra Torchia. Nel caso in cui l'immobile dovesse essere venduto non sarà possibile procedere con il piano del consumatore, in quanto la sig.ra Torchia, si ritroverebbe senza una casa dove vivere e di conseguenza le risorse economiche in suo possesso dovrebbero essere totalmente messe a disposizione per sopperire alle esigenze locative di se stessa e della sua famiglia.

Del resto non sarebbe possibile neanche ipotizzare l'acquisto di un'ulteriore immobile, in quanto esso verrebbe immediatamente aggredito dalla ██████████, la quale anche se il bene dovesse essere venduto il ricavato della vendita non coprirebbe il debito.

I sottoscritti ritengono, in merito al giudizio sulla meritevolezza, che in linea di principio l'accesso alla procedura di ristrutturazione del debito sia possibile.

Ciò posto si ritiene che caso specifico la sig.ra Torchia Silvana non ha colposamente determinato il suo sovraindebitamento ma ha assunto le obbligazioni de quo, al solo fine di aiutare il suo nucleo familiare.

### **CONCLUSIONI:**

Alla luce di quanto sopra esposto, tenuto conto di quanto si è potuto accertare attraverso gli strumenti di indagine previsti dalla legge, i sottoscritti Professionisti ritengono di avere adempiuto al mandato ricevuto, apparendo i documenti ricevuti sufficientemente completi ed attendibili, sino a prova contraria, secondo ragionevolezza e nei limiti e con le riserve espresse.

I. Elenco crediti nell'ordine dei privilegi.

II. Giudizio di completezza deposito documenti.

### **ATTESTANO**

La fattibilità giuridica e la convenienza per i creditori del Piano del Consumatore ovvero per la Ristrutturazione dei debiti del consumatore.

Per tutto quanto sopra, i sottoscritti professionisti incaricati

### **ESPRIMONO GIUDIZIO POSITIVO**

sulla completezza e sulla attendibilità della documentazione, come richiesto dall'art. art. 68, comma 2, lettera c)

### **RISERVA GENERALE**

I Professionisti incaricati si riservano, ove richiesto, di depositare, nel corso della procedura, aggiornamenti della presente Relazione essendo i dati esposti relativi al periodo in cui sono stati, di volta in volta, acquisiti nelle date indicate.

Crotone lì 09/11/2022

Con Osservanza  
I gestori della crisi  
Dr Rosario Misuraca  
Dott.ssa Maria Giuseppina Iembo